



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 14/05/2020

FATTO

La ricorrente riferisce di essere titolare di 2 buoni fruttiferi emessi il 25/6/1987. Fa presente che, sul fronte dei titoli, risulta presente la dicitura "Q/P", mentre sulla parte posteriore risulta apposto il timbro modificativo dei tassi di interesse per i primi 20 anni, senza alcuna specificazione in ordine al periodo compreso dal 21° al 30° anno.

Evidenzia che, nel caso di specie, viene in rilievo la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei risparmiatori sulla validità dei tassi di interesse riportati sui titoli, come riconosciuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 13979 del 15/06/2007) e come più volte ribadito dalla giurisprudenza di merito (*ex multis*, Corte d'Appello di Brescia, sentenza n. 1549 del 25/10/2019) e dai Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (*ex multis*, Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2013, Collegio di Bari, decisione n. 22772/2018 e n. 3232/2018, Collegio di Torino, decisione n. 2571/2018 e Collegio di Roma, decisione n. 8791/2017).

Ritiene, in particolare, che, "dal punto di vista formale e letterale", l'unico riferimento al rendimento dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno rimanga quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo, ove è riportato un importo fisso (in lire) "per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione".

Afferma dunque di avere diritto all'importo "calcoltat[o] come differenza tra quanto ritenuto liquidabile [dall'intermediario] e quanto effettivamente dovuto in applicazione delle condizioni riportate sui titoli", quantificato "prudenzialmente" in complessivi € 7.946,46.

La ricorrente chiede, pertanto di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“1) ACCERTARE che i Buoni Fruttiferi Postali di cui in narrativa sono stati emessi successivamente al D.M. del 13.06.1986

2) ACCERTARE la discordanza tra il saggio degli interessi riportato sulla parte posteriore dei buoni e quello previsto dal D.M. del 13.06.1986

3) ACCERTARE che alla ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi e, nello specifico, dal 21° al 30° anno deve essere riconosciuto il rendimento stampato originariamente a tergo dei titoli – “L.129.075 per ogni successivo bimestre [...]” per il BFP Sub 1) e “L.258.150 per ogni successivo bimestre [...]” per il BFP Sub 2) – e per l’effetto, in applicazione dei suddetti criteri

4) DISPORRE a favore della ricorrente la corresponsione della complessiva somma di €7.946,46 S&O così suddivisa

1) BFP serie “Q/P” n. 000.200 €2.648,82

2) BFP serie “Q/P” n. 000.299 €5.297,64

ovvero disporre il pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia; in ogni caso oltre ulteriori interessi dal dovuto e sino al soddisfo.

In ogni caso

5) DISPORRE a favore della ricorrente il rimborso delle spese legali quantificate nella somma di €250,00

6) DISPORRE a carico dell’intermediario la refusione dei costi sostenuti dal ricorrente per la presentazione del presente ricorso, quantificati nella somma di €20,00”.

Costitutosi, l’intermediario chiarisce anzitutto che, ai sensi dell’art. 173 del D.P.R. 156/73, le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte “con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale” e tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e “possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”.

Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie “Q”, istituita con D.M. del 13/6/1986, e gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l’indicazione “Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d’interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall’articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo “un interesse composto per i primi vent’anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all’emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l’indicazione dell’importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato. L’art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche “le somme complessivamente dovute”, espresse in valori assoluti, derivanti dall’applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla ricorrente “esattamente” quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15/2/2018.

Sostiene che la ricorrente “sin dalla data del rilascio” dei buoni era a conoscenza della loro appartenenza alla serie “Q”, anche perché i timbri modificativi venivano apposti sul buono in oggetto al momento del rilascio del titolo; inoltre, chiarisce che il timbro “si sovrappone ‘in toto’ alla scritta sottostante e la sostituisce”, essendo “irragionevole” ritenere che il



timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione “di una parte dell’ultima riga di tale sottostante scritta (in taluni casi, peraltro, neanche leggibile in quanto sovrastata, appunto, dal timbro)”.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d’Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie “Q” “ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso”, che assolve “pienamente” alla funzione di trasparenza.

D’altronde, afferma la resistente, la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU “nel riaffermare la piena legittimità dell’impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni”.

L’intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errino nell’affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un “falso affidamento nel ricorrente”. Afferma infatti che tali pronunce non avrebbero considerato che l’art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche “le somme complessivamente dovute”, espresse in valori assoluti, derivanti dall’applicazione dei tassi stessi.

Soggiunge che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (ex multis, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14/5/2017), oltre che la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sancita dalla Suprema Corte.

Conclude per il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, la cliente reitera le osservazioni rese nel ricorso.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l’accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di due BFP, emessi dall’intermediario successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti alla serie “Q/P”.

La cliente contesta la mancata liquidazione dei buoni secondo le condizioni stampigliate sul retro, con particolare riferimento al periodo dal 21° al 30° anno.

Al riguardo, si fa presente che l’art. 5 del citato Decreto Ministeriale dispone che: *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”*

Orbene, per quanto concerne i buoni in esame, l’intermediario ha utilizzato i moduli cartacei della precedente serie P per l’emissione dei buoni della successiva serie Q/P, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sui buoni nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno, periodo in relazione al quale il ricorrente circoscrive la propria domanda.

A tale proposito, ritiene il Collegio che la tutela dell’affidamento del sottoscrittore del buono imponga di dare la prevalenza a quanto per l’appunto risulta dal titolo, come più volte



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (v. ad es., tra le più recenti, Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017; Collegio Torino nn. 2571/2018 e 10705/2017; e Collegio Bari n. 17893/2018; n. 1063/2019). L'orientamento è stato peraltro di recente confermato da una pronuncia del Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142/20)

Pertanto, la ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei titoli in questione, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P".

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS